

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
e
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)



CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il Comune di San Pietro in Guarano, con sede legale a San Pietro in Guarano Largo Municipio n. 1 C.F. 80004710788, con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 10/02/2021 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e che lo stesso ente rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Piero Santese Presidente Vicario del Tribunale di COSENZA, giusta delega di cui in premessa, e il Comune di San Pietro in Guarano, con sede legale a San Pietro in Guarano Largo Municipio n. 1 – 87047, qui rappresentata dal Sig. Francesco Acri Nato a San Pietro in Guarano (CS) il 08/07/1954, che interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica nella sede municipale.

ART. 1

Attività da svolgere

Il Comune di San Pietro in Guarano consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.l. citato in premessa, o comunque coloro che sono sottoposti a programma di messa alla prova con previsione del l.p.u., prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. L'assegnazione del condannato o di colui che è sottoposto a programma di messa in prova, alla pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di San Pietro in Guarano è in ogni caso subordinata al preventivo assenso dell'Ente stesso.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

Il Comune di San Pietro in Guarano, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel seguente soggetto le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato o di colui che è sottoposto a programma di messa in prova, ad impartire ad esso le relative funzioni: Il responsabile dei Servizi Sociali ed il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico per l'ambito delle attività presso l'ecocentro comunale.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora incaricato.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di San Pietro in Guarano si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o di coloro i quali sono sottoposti a programma di messa in prova, ed hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o di coloro i quali sono sottoposti a programma di messa in prova, dovranno impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Cosenza, 07/05/2021

Per il Comune di San Pietro in Guarano


(Il Sindaco Francesco Aciri)



Per il Tribunale Ordinario di COSENZA

IL PRESIDENTE VICARIO
(Dott. Piero Santese)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO
Dott. Piero Santese



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *in pubblica udienza*
Web -

Cosenza, li 11-5-2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone